



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2023

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo ha la finalità di porre la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nello scenario futuro, acquisendo l'autonomia e l'indipendenza strutturali necessarie a garantire contenuti editoriali diversi rispetto alla televisione commerciale e ad assicurare il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.

Per competere nella televisione del futuro, la RAI può far leva innanzitutto su alcuni punti di forza che da sempre la contraddistinguono: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero in questa impresa la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.

La RAI è stata oggetto in passato di diversi interventi di riforma, di cui il più recente è quello del 2021, tramite il testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Tuttavia, nessuna di queste riforme ha finora risolto la questione centrale di una *governance* della RAI che sia effettivamente indipendente dal potere politico.

Il presente disegno di legge risponde ad alcuni importanti obiettivi di cambiamento: l'autonomia, garantita da nuove regole di *governance*, idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; l'efficienza, tramite un assetto societario e organizzativo più moderno e anche più vicino ai modelli dei grandi servizi pubblici occidentali; l'introduzione di elementi strutturali che migliorino la qualità, intesa come una effet-

tiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI.

La RAI deve soprattutto conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda.

Al contempo, il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invasione dei partiti. Anche in questo ambito, la RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

Questa è la premessa perché essa possa funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo d'instabilità del suo vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.

La RAI deve fondarsi invece su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.

Nel merito, il presente disegno di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI.

La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia dal Governo del servizio pubblico e della sua qualità. Il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di

autonomia dalla politica e dal potere economico.

La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di soggetti istituzionali e di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il consiglio di amministrazione della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI e assemblea dei dipendenti della RAI).

Ciò rappresenta la conferma di una scelta già sperimentata nel consiglio di amministrazione della RAI che assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità all'individuazione, nei limiti definiti dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Lo schema d'intervento proposto è quello di innestare le nuove disposizioni nello schema del decreto legislativo n. 208 del 2021. Si opera quindi sul vigente articolo 59, si introduce il nuovo articolo 59-bis e si sostituisce il vigente articolo 63. Un altro obiettivo che non si deve affatto sottacere è quello che tende ad abrogare l'impianto della privatizzazione della RAI che trova ancora collocazione nell'articolo 21 della legge Gasparri (legge 3 maggio 2004, n. 112). Mantenere questo schema sarebbe del tutto anacronistico e quindi è bene operare con la definitiva abrogazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sull'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e stabilisce con chiarezza due principi. Da un lato ritorna allo schema più garantista della concessione *ex lege* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Fissa in dodici anni la durata della concessione ed elimina definitivamente la convenzione, strumento normativo del tutto superato e che era già caducato in precedenza.

Come avviene in quasi tutti i grandi Paesi gli strumenti normativi restano due: da un lato la legge e dall'altro il contratto di servizio.

L'articolo 59 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è affidato per concessione alla Fondazione che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio. La concessione come abbiamo detto ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge ed è rinnovabile.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce l'articolo 59-bis nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che contiene la nuova disciplina della Fondazione RAI.

Il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione di tale Fondazione per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è isti-

tuita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - secondo quanto dispone il secondo periodo del medesimo comma - trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. In sostanza, soltanto l'azionariato pubblico della *holding* televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale alla costituzione della RAI negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo ad essa nel patrimonio della nuova Fondazione. Il ruolo di azionista, pertanto, non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Fondazione, alla quale sono attribuiti compiti di indirizzo e di impulso e, quindi, non di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI. Lo strumento utilizzato per il Governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione la quale, in generale, ha il compito di tutelare e di rappresentare l'utenza, di far rispettare la carta di servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società alle quali è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

Il comma 3 concerne le finalità generali della Fondazione. Esso stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI e di tutte le società da questa controllate e svolge ogni altro compito o attività previsti dallo statuto ai sensi del testo unico.

Il comma 4 è riferito allo statuto. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e alla verifica dei risultati conseguiti, disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Inoltre, si prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni degli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione senza la formulazione di rilievi.

Il comma 5 concerne il patrimonio della Fondazione. Si prevede che esso sia costituito: *a)* dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI; *b)* dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti; *c)* dai contributi da parte di enti e di privati; *d)* dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; *e)* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione deciderà di destinare all'incremento del patrimonio. Ai sensi del comma 6, il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è total-

mente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il medesimo comma 6 prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.

Il comma 7 riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione, l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della RAI e delle società da questa controllate, di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione, a tali fini: *a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento; *b)* predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione; *c)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI; *d)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni; *e)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI.

I commi da 8 a 10 sono dedicati alla composizione dei vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine dell'intervento normativo è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di Governo *pro tempore*.

Il comma 8 stabilisce che il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui cinque nominati dai Presidenti delle due Camere, secondo un modello che ha offerto un buon funzionamento con la legge 25 giugno 1993, n. 206, due membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e altri due membri nominati

dalla CRUI. Un membro è nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei e l'undicesimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Pertanto, si prevede che il rappresentante dei dipendenti faccia parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, invece che di quello della RAI, ritenendo che tale collocazione risulti molto più opportuna anche al fine di evitare un'eventuale conflitto di interessi in capo al medesimo rappresentante.

Il sistema così delineato mette in evidenza la volontà di garantire la più ampia partecipazione delle realtà interessate, affidando la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione a una pluralità di soggetti: il Parlamento (attraverso i Presidenti delle Camere), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la CRUI, l'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il comma 9 prevede che la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avvenga tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto i soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla Conferenza permanente che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare. L'audizione dei soggetti prevista al comma 9 è finalizzata a verificare in contraddittorio il possesso dei

requisiti di professionalità e di indipendenza. Il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Infine, il rappresentante dei dipendenti della RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione delle candidature e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.

Il comma 10 prevede che i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica. Ai sensi dello stesso comma 10, è previsto che in fase di prima applicazione il mandato di due dei cinque consiglieri indicati dai Presidenti delle Camere, di uno di quelli di nomina regionale e di uno di quelli nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti della RAI, sia di durata triennale. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

Il comma 11 stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica o delle nuove tecnologie. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

In base al comma 12, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. Si prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e di ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

Il comma 13 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto tra i componenti del medesimo consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il comma 14 stabilisce che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina degli altri membri, applicando le disposizioni dei commi precedenti.

Il comma 15 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché alla cosiddetta « clausola di non concorrenza » anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il comma 16 riguarda la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vi-

gilanza dei servizi radiotelevisivi la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, con le medesime modalità, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

Il comma 17 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Infine, lo stesso comma stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

L'articolo 3 del disegno di legge sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, che disciplina la RAI. Il

comma 1 del nuovo articolo 63 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la RAI provvede: a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta; b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative; c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative. Il consiglio di amministrazione della RAI, secondo quanto prescrive il nuovo comma 3, deve essere composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.

I commi 5, 6 e 7 dispongono in merito ai requisiti e alle incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione della RAI. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, e debbono avere i requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Per tutti, tranne che per il presidente e per l'amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i membri del consiglio di amministrazione della stessa RAI, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al periodo

successivo alla cessazione del mandato, fissate in un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società. I commi 6 e 7 riproducono situazioni di incompatibilità già presenti nel testo unico.

In base al comma 8, il presidente del consiglio di amministrazione della RAI è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, è votato dal consiglio di amministrazione della RAI e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati. Egli può conferire deleghe ad altri consiglieri.

Il comma 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione della RAI, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomina al proprio interno un amministratore delegato, che dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone, ai sensi del comma 12, la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero

consiglio in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. Il comma 13 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla loro sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.

I commi 14, 15 e 16 disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti della normativa vigente. Per quanto si tratti di disposizioni molto importanti, esse non rivestono alcun contenuto innovativo. L'unica disposizione innovativa riguarda il limite dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della RAI, il limite stabilito dalla legislazione vigente può essere superato.

L'articolo 4 del presente disegno di legge prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si tratta di una disposizione molto importante perché l'articolo riguarda la complessa procedura di privatizzazione della RAI. La norma non ha avuto attuazione, ma pesa come un macigno sul possibile destino della società concessionaria del servizio pubblico: poiché si tratta di una norma probabilmente viziata da incostituzionalità, si ritiene indispensabile procedere alla sua abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-*bis* il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha una durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile »;

b) al comma 4, le parole: « la società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto concessionario di cui al comma 1 » e le parole « della società concessionaria » sono sostituite dalle seguenti « del soggetto concessionario »;

c) al comma 6, le parole: « rinnovo quinquennale » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovo di cui al comma 1 »;

d) al comma 8, le parole: « società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale » sono sostituite le seguenti: « società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è inserito il seguente:

« Art. 59-bis. – (*Istituzione della Fondazione RAI*) – 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata “Fondazione”, per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. La Fondazione garantisce, altresì, l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società da essa controllate; svolge ogni altro compito o attività previsti dal presente testo unico e dallo statuto della Fondazione stessa.

4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 7, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale di cui al comma 17. Lo statuto inoltre stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e prevede le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, nel rispetto, in quanto applicabili, degli articoli da 2421 a 2435-*bis* del codice civile. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei predetti Ministri senza la formulazione di rilievi.

5. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente conferiti successivamente;

c) dai contributi provenienti da enti e privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti dai redditi della Fondazione che il consiglio di ammi-

nistrazione della Fondazione delibera di prelevare e destinare a incrementare il patrimonio.

6. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione amministra il patrimonio applicando criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.

7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate, nonché di fissazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;

c) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) approva lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;

e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione

della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

8. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui:

a) cinque nominati con determinazione adottata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;

b) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

e) uno eletto dai dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate.

9. Ai fini di cui al comma 8, lettera *b)*, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati solo i soggetti che, previo invio del relativo *curriculum vitae* alla predetta Conferenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Ai fini di

cui al comma 8, lettere *c*) e *d*), l'assemblea generale della CRUI e il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Il membro di cui al comma 8, lettera *e*), è eletto dall'assemblea dei dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: *a*) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche tramite la rete *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; *b*) accesso alla candidatura solo dei soggetti che hanno i requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della votazione.

10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione restano in carica per sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *a*), di uno dei due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *b*), e di uno dei due consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera *c*), nonché del consigliere eletto ai sensi del comma 8, lettera *e*), è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni del presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si sono distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema o delle arti, maturando significative esperienze manageriali in tali attività. Non possono essere nominati o eletti membri del consiglio di amministrazione coloro che nei due anni precedenti alla nomina o all'elezione abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese private operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

13. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri dello stesso consiglio. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo nel caso in cui abbia svolto un mandato triennale ai sensi del comma 10, secondo e terzo periodo.

14. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un altro membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste dal presente articolo per la nomina dei membri del medesimo consiglio, in relazione a ciascuna categoria di membri di cui ai commi 8 e 9.

15. La Fondazione si dota di un codice etico che stabilisce le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico stabilisce, altresì, limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore delle comunicazioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni delle disposizioni del presente testo unico ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

17. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il

collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa ».

Art. 3.

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Art. 63. - (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) - 1. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. La società RAI-Radiotelevisione italiana-Spa provvede, inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fon-

dazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

5. I membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa devono possedere i requisiti di cui all'articolo 59-bis, comma 11. Essi non possono esercitare, direttamente o indiretta-

mente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. I soggetti che non esercitano funzioni di presidente e di amministratore delegato possono svolgere attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa definisce i principi concernenti le regole di condotta dei membri del consiglio di amministrazione della società, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono stabilite da un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di vice Ministro o di sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tali cariche nei dodici mesi precedenti alla data della nomina ovvero che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti

che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ed è votato dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il presidente svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile, dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente ha la rappresentanza legale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed esercita i poteri connessi. Il presidente può, inoltre, esercitare compiti in materia di relazioni esterne e istituzionali e di

supervisione sulle attività di controllo interno in base a specifiche deleghe allo stesso attribuite dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione. Con la medesima procedura possono essere attribuite deleghe ad altri membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

9. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina, determina anche l'indennità spettante all'amministratore delegato.

10. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla stessa società per la durata dell'incarico. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, esso non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri

del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto della società. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla loro sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.

14. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della società ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto della società e dal codice civile. In particolare:

a) risponde al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società nel quadro dei piani e delle direttive definiti dallo stesso consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e con le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) provvede alla gestione del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione della società, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è

espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della società gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che definisce le forme più idonee per ren-

dere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dallo stesso consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e prevede la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel piano, dei nominativi

e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica, rispettivamente, agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale limite non si applica all'amministratore delegato né a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.

16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.

€ 2,00